



COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sulcis Iglesiente

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PORTOSCUSO



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

Premessa

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Soggetti richiedenti

Art. 4 – Forme di concessione e di gestione

Art. 5 – Criteri di concessione degli spazi

Art. 6 – Riserva d'uso

Art. 7 – Gestione degli spazi

Art. 8 – Modalità di assegnazione

Art. 9 – Tariffe per l'utilizzo degli impianti

Art. 10 – Cauzione e responsabilità patrimoniale

Art. 11 – Obblighi assicurativi

Art. 12 – Concessioni gratuite

Art. 13 – Modalità di utilizzo e responsabilità del concessionario

Art. 14 – Situazione dei locali

Art. 15 – Rinuncia all'uso dei locali

Art. 16 – Locali oggetto di utilizzo

Art. 17 – Verbale di consegna locali

Art. 18 – Revoca e sospensione dell'utilizzo

Art. 19 – Utilizzo saltuario dei locali comunali

Art. 20 – Videosorveglianza e trattamento dei dati

Art. 21 – Disposizioni finali



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso a terzi dei beni immobili appartenenti al Comune di Portoscuso, secondo i principi di economicità, imparzialità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché ai fini della valorizzazione e di un più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale, come previsto dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Le forme di gestione del patrimonio immobiliare introdotte dal legislatore, in particolare con il D.L. 25 giugno 2008, convertito nella Legge 3 agosto 2008, n. 133, e con il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, sono finalizzate alla valorizzazione economica dei beni degli enti territoriali. In questo quadro normativo si inserisce anche quanto previsto dall'art. 32 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo cui i canoni per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni sono determinati dagli enti locali in rapporto alle caratteristiche dei beni e al loro valore, fatti salvi gli scopi sociali.

L'ordinamento riconoscendo il ruolo sociale delle associazioni, in ragione dell'assenza di scopo di lucro e della funzione di interesse generale svolta, prevede la possibilità di attenuare o escludere il principio di piena redditività dei beni del patrimonio comunale quando il perseguimento di interessi pubblici e di scopi sociali risulti equivalente o superiore allo sfruttamento economico del patrimonio.



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

Art. 1 **OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso a terzi dei beni immobili appartenenti al Comune di Portoscuso perseguendo finalità di valorizzazione e di più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e sostenere enti e associazioni senza scopo di lucro.
2. Il Comune di Portoscuso, riconosce il valore sociale e la funzione dell'associazionismo e della cooperazione come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate dall'Ente.
3. L'utilizzo dei locali da parte di gruppi, enti e associazioni non aventi fini di lucro è pertanto concesso non solo per agevolare il coinvolgimento della comunità nella vita pubblica, ma anche per promuovere e supportare l'attività degli enti, delle libere forme associative e delle associazioni di volontariato operanti nel territorio.
4. Le concessioni di utilizzo possono essere disposte per l'attività compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale, salvo comprovate motivazioni che giustifichino un utilizzo diverso.
5. Con gli articoli che seguono l'Amministrazione intende:
 - a) razionalizzare l'utilizzazione degli immobili comunali;
 - b) contemperare le esigenze di rendimento delle concessioni con quello di sostenere l'attività di Associazioni e altre forme organizzative che perseguono scopi di rilevante utilità sociale o caratterizzate da fini istituzionali rientranti fra quelli perseguiti dal Comune e ritenuti meritevoli di tutela e promozione;
 - c) favorire e promuovere la ricerca di sedi comuni per più associazioni, con lo scopo di:
 - ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio le caratteristiche degli immobili assegnati, ottimizzando le spese;
 - favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità analoghe e condivise e la cui convivenza possa essere di ulteriore incentivo per la loro collaborazione.
 - d) valutare le esigenze di eventuali altri soggetti terzi, compatibilmente con le esigenze di interesse pubblico generale.



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per Comune, il Comune di Portoscuso;
 - b) per spazio o locale, il luogo destinato ad attività culturali, ricreative e/o di volontariato;
 - c) per attività culturale, ricreativa e/o di volontariato quella relativa ad attività sociali, ricreative o educative a beneficio della persona e comunità;
 - d) per concessione in uso, il provvedimento con cui il Comune autorizza l'utilizzo di spazi o locali;
 - e) per convenzione un accordo scritto con cui le parti definiscono diritti, obblighi e modalità operative per lo svolgimento dell'attività all'interno di un immobile comunale;
 - f) per autorizzazione un provvedimento amministrativo con cui il Comune permette a uno o più soggetti individuati di svolgere un'attività o utilizzare un bene che, senza quel permesso, non sarebbe consentito;
 - g) per tariffe, le somme che il concessionario in uso dell'immobile deve versare all'Amministrazione per il suo utilizzo;
 - h) per immobili a rilevanza economica, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione;
 - i) per immobili privi di rilevanza economica, quelli non in grado di produrre utili.

Art. 3

SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali comunali i seguenti soggetti:
 - enti del terzo settore così come definiti dal D. Lgs. 117/2017;
 - associazioni culturali, sportive, ambientaliste e ricreative senza scopo di lucro (nell'attribuzione della concessione saranno preferite quelle operanti con continuità in ambito comunale);
 - associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed iscritte all'albo regionale;
 - le associazioni di promozione sociale di cui alla L. n. 383 del 7 dicembre 2000;



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

- comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi il cui Statuto sia stato preventivamente presentato all'Amministrazione Comunale;
 - gruppi o partiti rappresentati in Consiglio Comunale;
 - gruppi ed organismi politici non rappresentati in Consiglio Comunale;
 - patronati, sindacati ed associazioni di categoria;
 - organismi religiosi;
 - organismi ed istituzioni scolastiche locali.
2. La concessione in uso può essere rilasciata anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma, purché si tratti di soggetti che non agiscano a scopo di lucro o che, pur agendo a scopo di lucro, svolgano comunque attività ritenute rilevanti, previa deliberazione della Giunta comunale e a seguito del pagamento della tariffa d'uso stabilita.
3. Attualmente l'Amministrazione Comunale possiede immobili già assegnati in tutto od in parte ad associazioni senza scopo di lucro e ai soggetti sopra indicati. In fase di prima applicazione del presente Regolamento si terrà in considerazione la situazione delle assegnazioni in uso al fine di trovare la migliore soluzione possibile per soddisfare le esigenze dei vari soggetti interessati.

Art. 4

FORME DI CONCESSIONE E DI GESTIONE

1. La concessione dei locali di cui al presente Regolamento può essere fatta nelle seguenti forme:
- a) concessione in uso esclusivo;
 - b) concessione in uso non esclusivo (continuativo o ricorrente);
 - c) concessione in uso saltuario: orario o giornaliero.
2. Per uso esclusivo si intende l'utilizzo del locale solo da parte del richiedente (per esempio come sede della propria associazione o gruppo, con consegna in esclusiva delle chiavi del locale) per un periodo pari ad almeno un anno e massimo di cinque anni, salvo rinnovo, con esclusione della possibilità di utilizzo da parte di chiunque altro, eccetto in casi particolari concordati con l'Amministrazione Comunale o da quest'ultima disposti. Tale tipo di uso sarà disciplinato da apposita convenzione.
3. Per uso non esclusivo (continuativo o ricorrente) si intende la possibilità, attribuita a più



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

soggetti, di usufruire dello stesso impianto o locali, accedendo ai locali in fasce orarie ben determinate, con cadenza periodica, e tale per cui sia possibile che nelle diverse fasce orarie della giornata vi siano soggetti diversi che accedono ai medesimi locali o che nella stessa fascia oraria, vi sia una pluralità di soggetti che accedono a locali diversi dello stesso stabile (ad es. per riunioni settimanali di associazioni o organizzazione corsi di ginnastica e simili). Tale tipo di uso sarà disciplinato da apposita convenzione.

4. Per uso saltuario (orario o giornaliero) si intende l'utilizzo dei locali di proprietà comunale in tutti gli altri casi residuali (riunioni, eventi culturali, convegni ecc..). Tale tipo di uso sarà disciplinato da apposita autorizzazione all'uso.
5. Gli immobili comunali possono essere gestiti secondo le seguenti modalità:
 - a) Gestione diretta, svolta dal Comune tramite i propri uffici;
 - b) Gestione mista, nella quale l'Amministrazione gestisce in parte l'immobile e per la restante parte lo affida in convenzione;
 - c) Gestione convenzionata, affidata ai soggetti di cui all'art. 3 o per gli immobili a rilevanza economica, anche ad altri soggetti individuati tramite procedura ad evidenza pubblica e con l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici.

Art. 5

CRITERI DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI

1. I beni immobili oggetto del presente Regolamento sono concessi sulla base di uno o più dei seguenti fattori che verranno meglio declinati con Deliberazione della Giunta comunale:
 - riconoscimento della funzione svolta nel tempo nel territorio comunale e delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto richiedente, con particolare riferimento alle attività di interesse generale o beneficio per la comunità locale;
 - regolare costituzione del soggetto richiedente, con iscrizione agli Albi o registri comunali/regionali, ove previsti, e Statuto depositato;
 - tipo di attività che si intende svolgere nei locali richiesti, con evidenza dei benefici sociali, culturali, educativi o assistenziali prodotti;
 - struttura e dimensione organizzativa del richiedente, valutando capacità gestionale, operativa e continuità dell'azione;



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

- numero dei soci o aderenti, quale indicatore della partecipazione e del radicamento sul territorio;
- indisponibilità di altri locali idonei, pubblici o privati, da parte del richiedente;
- radicamento sul territorio comunale, tramite sede legale, operativa o attività prevalente rivolta alla popolazione locale.

Art. 6

RISERVA D'USO

1. La convenzione deve obbligatoriamente prescrivere che il Comune di Portoscuso si riserva l'uso del locale concesso per i propri scopi istituzionali, avendo riguardo a comunicare l'evenienza con congruo anticipo al legale rappresentante del soggetto utilizzatore.
2. Il Comune può chiedere inoltre all'utilizzatore di permettere la fruizione temporanea dei locali da parte di altri soggetti che abbiano inoltrato domanda scritta in merito e che abbiano ottenuto parere favorevole dal Comune.
3. La riserva d'uso non può arrecare pregiudizio a iniziative già autorizzate, salvo motivi di pubblico interesse.

Art. 7

GESTIONE DEGLI SPAZI

1. La gestione degli spazi concessi in uso è a carico del concessionario, senza obbligo di presenza o di prestazioni di assistenza da parte di personale comunale.
2. L'Amministrazione comunale supervisiona sull'utilizzo degli spazi sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 8

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Le richieste di concessione in uso dei locali e strutture comunali, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune a seguito di pubblicazione di Avviso pubblico di assegnazione degli stessi.
2. La concessione è disposta mediante convenzione, che disciplina gli obblighi reciproci delle parti, sottoscritta dal Dirigente dell'Area competente.
3. Nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e adeguata pubblicità, l'Avviso



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

pubblico di manifestazione di interesse, deve contenere almeno:

- la descrizione dell'immobile e delle possibili attività da effettuarsi nell'immobile;
- i criteri di valutazione delle proposte sulla base di quanto Deliberato dalla Giunta comunale;
- la durata dell'utilizzo e l'eventuale rinnovo della convenzione;
- i requisiti di idoneità soggettiva;
- i criteri di scelta in caso di pluralità di candidature.

4. Il Dirigente di Area competente provvederà all'assegnazione e alla ripartizione degli spazi orari, tenendo conto dei criteri generali e dei criteri fissati nel presente Regolamento, meglio specificati con Deliberazione della Giunta comunale.
5. L'aver ottenuto la concessione in uso di un locale non costituisce titolo di preferenza al momento dell'assegnazione successiva, potendo altresì l'Amministrazione comunale, per proprie necessità o per altre finalità di interesse pubblico ed a suo insindacabile giudizio, procedere all'assegnazione di un locale diverso.

Art. 9

TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. L'utilizzo degli immobili comunali è subordinato al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta comunale, suscettibile di aggiornamento annuale, determinata tenendo conto del beneficio derivante al Comune di Portoscuso dall'attività istituzionale svolta dalle associazioni e dal conseguente vantaggio sociale prodotto alla collettività. Le tariffe sono differenziate in relazione a:
 - a) tipologia di immobile;
 - b) tipologia di attività svolta;
 - c) durata dell'utilizzo;
 - d) utilizzo saltuario orario o giornaliero;
 - e) natura del richiedente (società, associazioni, privati);
 - f) attività rivolte a giovani, anziani, persone con disabilità;
 - g) associazioni riconosciute dal Comune come di particolare rilevanza sociale;
 - h) eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale;
 - i) particolari situazioni o condizioni al fine di stimolare attività sociali, culturali, educative e di volontariato a favore di soggetti deboli.
2. L'utilizzo da parte degli istituti scolastici, per attività didattiche curricolari, è gratuito.



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

Art. 10

CAUZIONE E RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

1. Il concessionario può essere tenuto a versare una cauzione a garanzia del corretto uso dell'impianto e delle attrezzature.
2. L'importo della cauzione è stabilito dalla Giunta comunale.
3. L'Amministrazione, previo accertamento, può trattenere anche parzialmente la cauzione per i danni causati all'impianto o per inadempienze agli obblighi contrattuali.
4. Restano comunque impregiudicati ulteriori diritti al risarcimento del danno.

Art. 11

OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. I concessionari devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Il Comune non risponde degli infortuni subiti dagli utenti durante le attività svolte negli immobili comunali.

Art. 12

CONCESSIONI GRATUITE

1. La Giunta comunale, nel caso di eventi di particolare rilevanza o interesse culturale, turistico, sociale e aggregativo può stabilire casi di concessione a titolo gratuito degli spazi comunali.

Art. 13

MODALITÀ DI UTILIZZO E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. I soggetti utilizzatori sono tenuti all'uso dei locali nei limiti della convenzione sottoscritta, usando le parti comuni della struttura e dei servizi igienici secondo le regole della civile convivenza, nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri utenti. In tutti i locali oggetto del presente atto, è assolutamente vietato fumare.
2. Il soggetto utilizzatore, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente Regolamento, le normative relative alla sicurezza (vie di fuga libere, divieto assoluto di uso di fiamme libere, ecc.).



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

3. L'utilizzatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile per omessa vigilanza o custodia ai locali, agli arredi, alla strumentazione degli stessi od assegnata in uso, nei periodi di durata della concessione. In ogni caso l'utilizzatore è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto l'uso, per il tempo della medesima, e della difformità d'uso, per la quale ne risponde al Comune, nel caso in cui derivi all'Ente, in qualsiasi modo, un danno. È inoltre a carico dell'utilizzatore, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione dell'uso e derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dal medesimo o da terzi.
4. È fatto divieto di concedere a terzi, anche temporaneamente, l'uso dei locali senza autorizzazione del Comune

Art. 14

SITUAZIONE DEI LOCALI

1. L'Amministrazione Comunale concederà l'uso dei locali e strutture richieste nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione e, quindi, con le attrezzature esistenti.
2. Il materiale non di proprietà del Comune che deve essere portato all'interno dei locali o comunque collegato ad impianti elettrici o di distribuzione acqua o a linee telefoniche dovrà essere preventivamente visionato dal competente Ufficio tecnico e dovrà corrispondere a norme vigenti sulla sicurezza. Il concessionario dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità che le apparecchiature non di proprietà del Comune non presentano vizi che possano arrecare danni agli impianti, ai locali, a terze persone.
3. Il concessionario dovrà ripristinare i locali allo stato originario al termine della concessione.

Art. 15

RINUNCIA ALL'USO DEI LOCALI

1. Il soggetto utilizzatore può rinunciare all'uso dei locali concessi, dando congruo preavviso non inferiore a quindici giorni.
2. In tal caso ha diritto al rimborso della tariffa pagata riferita al mese successivo alla data di effettiva cessazione dell'occupazione.



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

Art. 16 **LOCALI OGGETTO DI UTILIZZO**

1. I locali oggetto di concessione sono individuati nell'Allegato A al presente Regolamento.
2. Qualora si rendessero disponibili altri locali idonei, potranno essere inseriti nell'Allegato A summenzionato con apposito provvedimento della Giunta comunale.
3. L'Area Tecnica provvederà ad aggiornare l'elenco delle assegnazioni dei locali effettuati e di quelli disponibili.
4. Tale elenco sarà pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune.

Art. 17 **VERBALE DI CONSEGNA LOCALI**

1. I locali oggetto di concessione verranno assegnati al soggetto utilizzatore, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
2. La firma del verbale di consegna senza rilievi da parte dell'utilizzatore comporterà implicito riconoscimento della funzionalità dei locali e dei beni stessi, pertanto saranno irrilevanti eventuali contestazioni successive.
3. Scaduta la convenzione, i locali assegnati dovranno essere restituiti liberi in conformità con lo stato di fatto descritto nel verbale di consegna, previa verifica dell'Amministrazione della buona conservazione dei locali e arredi, concessi in uso.
4. In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli arredi, l'Amministrazione provvederà a stendere verbale di contestazione di addebito e a notificarlo agli interessati, con adozione di tutti gli atti necessari al risarcimento dei danni.
5. Nel caso di locali che sono oggetto di uso condiviso, per giorni o orari diversi, ma riguardanti lo stesso periodo, nel verbale di consegna dovrà essere riportata la dicitura della responsabilità in solido di tutti i concessionari, salvo che non venga individuata in modo incontestabile la responsabilità di un solo soggetto utilizzatore.

Art. 18 **REVOCA E SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO**

1. La concessione potrà essere revocata con provvedimento motivato del Responsabile dell'Area Tecnica nei seguenti casi:



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

- a) uso improprio dell'immobile, scorretto o non conforme alla sua destinazione o al suo utilizzo autorizzato;
 - b) inosservanza delle condizioni previste dal presente Regolamento;
 - c) qualora i locali siano utilizzati in modo difforme dalla convenzione sottoscritta;
 - d) morosità nel pagamento delle tariffe;
 - e) per sopravvenute esigenze istituzionali del Comune.
2. La convenzione potrà essere sospesa o revocata in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concessionari, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali.
3. Il provvedimento di sospensione o di revoca, dovrà essere comunicato dall'Amministrazione con un congruo preavviso. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.

Art. 19

UTILIZZO SALTUARIO DEI LOCALI COMUNALI

1. Per le richieste di uso saltuario dei locali comunali, la domanda deve essere presentata almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima dell'utilizzo e deve fare riferimento ad orari liberi da occupazioni preesistenti.
2. Le istanze, presentate sulla base della modulistica predisposta e messa a disposizione dell'Ufficio competente, dovranno contenere:
- a) la denominazione della Società, Associazione, Ente o Gruppo, o del singolo richiedente;
 - b) l'indicazione del Presidente del gruppo o dell'Associazione che si assume la responsabilità della concessione e della custodia delle chiavi dell'immobile;
 - c) l'attività sociale che si intende svolgere, corredata dalla documentazione richiesta;
 - d) l'indicazione del giorno, dell'orario e dei locali richiesti e quante persone vi potranno essere presenti;
 - e) dichiarazione di accettazione delle norme nel presente Regolamento;
 - f) dichiarazione a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea copertura assicurativa;



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

g) dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dei locali e delle attrezzature messe a disposizione; impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti.

3. In relazione a particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi, nella concessione possono essere previste ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste nel presente Regolamento.

4. L'utilizzatore ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:

a) ritirare presso l'Ufficio comunale competente, le chiavi ed eventualmente le attrezzature/strumentazioni richieste. Le chiavi e le eventuali attrezzature/strumentazioni verranno di regola consegnate lo stesso giorno indicato per l'utilizzo del locale, fatte salve deroghe qualora si rendessero necessari tempi diversi dovuti all'allestimento e/o alla preparazione del locale stesso;

b) divieto assoluto di consegnare le chiavi e le strumentazioni / attrezzature ad altri;

c) divieto assoluto di duplicare le chiavi;

d) riconsegnare all'Ufficio comunale competente le chiavi e le eventuali attrezzature e strumentazioni dopo la cessazione dell'uso;

e) obbligo di custodire i locali assegnati e la strumentazione/attrezzatura mentre è in corso l'uso e obbligo di riconsegnare i locali e l'eventuale strumentazione/attrezzatura nelle condizioni in cui il soggetto li aveva ricevuti in consegna;

f) eventuale obbligo di spegnere il sistema di illuminazione e, se previsto, il sistema di riscaldamento prima di chiudere i locali;

g) chiudere a chiave i locali concessi ed eventualmente il portone d'ingresso ed altre entrate secondarie dell'edificio in cui il locale si trova, oltre alle relative finestre, attivando, ove presente, il sistema d'allarme;

h) obbligo di avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione o nella chiusura dei locali;

i) obbligo di utilizzare i locali e le eventuali strumentazioni/attrezzature solo per il fine contenuto nella richiesta;

l) obbligo di utilizzare, qualora non di proprietà del Comune, solo materiale od apparecchiature conformi alla normativa vigenti in materia di sicurezza e nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro;

m) farsi carico di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'iniziativa da tenersi nei locali oggetto di concessione, qualora ne ricorressero i



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

presupposti.

5. Sarà compito del Dirigente o dell'impiegato incaricato, controllare, anche a campione, lo stato dei locali concessi in uso al momento della consegna delle chiavi fino alla fine dell'attività. Nel caso in cui l'addetto riscontrasse una irregolarità dovrà comunicarlo immediatamente al richiedente che dovrà provvedere quanto prima a regolarizzare la posizione.
6. Eventuali polizze di assicurazione dovranno essere stipulate a cura dei soggetti concessionari dei locali o degli organizzatori delle manifestazioni per le quali essi vengono concessi.

Art. 20

VIDEOSORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Gli impianti possono essere dotati di sistemi di videosorveglianza nel rispetto della normativa sulla privacy.
2. Gli utenti devono essere informati mediante apposita segnaletica.

Art. 21

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, ivi compreso il Codice Civile e il Testo Unico degli Enti Locali.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che ne dispone l'approvazione.
3. A decorrere da tale data sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia che risultino incompatibili con il presente Regolamento.